

Decreto-legge del 21 maggio 2013 n. 54 -

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 85.

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Disposizioni in materia di imposta municipale propria

Articolo 2

Art. 2 Clausola di salvaguardia

Articolo 3

Art. 3 Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica

Articolo 4

Art. 4 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Articolo 5

Art. 5 Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 22 maggio 2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87 della Costituzione](#);

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese;

Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Disposizioni in materia di imposta municipale propria

In vigore dal 20 luglio 2013

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'[articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'[articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali](#), di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), come modificato, per l'anno 2013, dall'[articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), e' ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;

b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'

articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalita' e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno (1), da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e' estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'**articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 dicembre 2004, n. 307**, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(1) Vedasi il **decreto 6 giugno 2013**.

Torna al sommario

Articolo 2 -

Art. 2 Clausola di salvaguardia

In vigore dal 22 maggio 2013

1. La riforma di cui all'articolo 1 dovra' essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.

Torna al sommario

Articolo 3 -

Art. 3 Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attivita' politica

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'**articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212**, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della **legge 31 ottobre 1965, n. 1261**, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'**articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**.

1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'**articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212**, con l'indennita' di cui al **primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418**, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del **comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418**. In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo **articolo 1 della legge n. 418 del 1999**, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non puo' superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

1-ter. Il **secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418**, e' soppresso.

Torna al sommario

Articolo 4 -

Art. 4 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarieta' e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

In vigore dal 20 luglio 2013

1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse gia' destinate dall'[articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'[articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e' incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'[articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;

b) il [comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e' sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'[articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'[articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'[articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#).»;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e' ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:

1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'[articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e' ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;

2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'[articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7](#), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;

3) l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al **comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'**articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 19 luglio 1993, n. 236** e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalita'.».

3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. All'**articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'**articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'**articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368**, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia' disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilita' interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'**articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368**, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma.

5. Il termine di cui all'**articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'**articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 26 febbraio 2011, n. 10**. A tale fine, con le procedure di cui all'**articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 131**, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Entrata in vigore

In vigore dal 22 maggio 2013

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)
